

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA 2967/2010
CRONOLOGICO 40733
REPERTORIO 7081

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri | Presidente rel. |
| 2) Dott. Isabella Mariani | Giudice |
| 3) Dott. Ludovico Delle Vergini | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2631/07 RG promossa da

██████████ e ██████████ elettivamente domiciliati in Firenze,
Piazzale della Porta al Prato n. 14 presso lo studio dell'Avv. Ilaria Bagnoli che li
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

BANCA CR FIRENZE SPA elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G.
Mazzini n. 60 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giglioli che con il Prof. Avv. Umberto
Morera la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di
citazione

CONVENUTA

avente ad oggetto: nullità, annullamento contratto; risoluzione contratto;
risarcimento danni

conclusioni: v. in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'operazione per cui è causa è costituita dall'acquisto di Bond Argentina per
l'importo di E. 25.000,00 effettuato dagli attori in data 8.11.00 tramite la Cassa di
Risparmio di Firenze spa (Banca), con la quale intrattenevano rapporto di
intermediazione finanziaria.

E' noto che riguardo ai titoli emessi dall'Argentina è stato dichiarato il default nel
dicembre del 2001.

Preliminarmente osserva il Tribunale che l'attività svolta dalla Banca in occasione
del rapporto con gli attori non può essere qualificata come di "sollecitazione
all'investimento" di cui agli artt. art. 1 comma 1 lett. t) e 94 e segg TUIF: la

piccoli esatti
mezzo marche,
euro 12,40
uso Appello
Avv Bagnoli

NON L'II

sollecitazione all'investimento si verifica quando l'offerta finalizzata alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari è rivolta al pubblico indistinto dei risparmiatori; nel caso in oggetto si è trattato invece di negoziazione di titoli posta in essere nell'ambito del rapporto derivante da contratto di intermediazione già stipulato tra le parti.

Gli attori deducono in primo luogo ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto di negoziazione dei titoli per violazione da parte della Banca delle disposizioni, di carattere imperativo, di cui al D.lgs. n. 58/98 (TUIF) ed al Reg. Consob. n. 11522/98 e, in particolare, di quelle concernenti l'adeguata informazione del cliente riguardo alle operazioni di investimento (v. artt. 21 TUIF e 28-29 Reg. C.).

La domanda non è fondata.

In proposito vale in effetti il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 19.12.07 n. 26725 e in base al quale la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto; in nessun caso però, in difetto di previsione normativa in tal senso ed in assenza di vizi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 comma 1 c.c.

In ipotesi subordinata gli attori hanno chiesto la pronuncia di annullamento del contratto perché concluso per effetto degli raggiri usati dal funzionario della Banca e, in ulteriore ipotesi, la risoluzione del contratto per inadempimento della Banca agli obblighi per essa derivanti dalla normativa in materia e, ancora in ipotesi, l'annullamento del contratto per errore.

Neppure tali domande sono fondate.

Quel che rileva è che sull'ordine di acquisto (doc.2), prima delle sottoscrizioni in calce apposte dal [REDACTED], risultano evidenziate le seguenti avvertenze: "Del fatto che si tratta di investimento in obbligazione di emittente ad alto rischio; della aleatorietà delle quotazioni sul mercato internazionale; della illiquidità del titolo" e la dichiarazione di accettazione dei rischi conseguenti.

Gli attori hanno dedotto che tali avvertenze non sussistevano sull'ordine di acquisto al momento della sottoscrizione e che sono state apposte successivamente.



Le deduzioni così come formulate non hanno però rilevanza in assenza di specifica querela di falso(art. 2702 c.c.): quando un documento assume valore di scrittura privata riconosciuta esso fa fede infatti non solo della sottoscrizione ma anche della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute dai soggetti che lo hanno sottoscritto(Cass. 3.10.00 n. 13104). Né il fatto che la dichiarazione in questione presenti caratteri di stampa diversi rispetto a quelli del modulo dell'ordine e risulti ad esso sovrapposta può escludere di per sé che la stessa sussistesse già sul documento al momento della sottoscrizione. La querela non è stata quindi presentata in questa sede ; per quanto concerne invece la denuncia presentata in sede penale nel 2005 nulla risulta degli esiti della stessa(doc.6)

Ne consegue che alla luce delle avvertenze contenute nell'ordine di acquisto deve essere escluso che la Banca non abbia adeguatamente avvertito gli investitori dei possibili elementi di rischio che l'operazione presentava e deve pertanto presumersi che l'investimento sia stato effettuato dagli attori sulla base di una scelta consapevole.

Del resto l'investimento risultava anche adeguato alle caratteristiche di investitori degli attori. Infatti dal dossier titoli degli attori presso la Banca(doc.1) risulta che gli stessi avevano all'epoca un patrimonio in titoli e liquidità per circa E. 250.000,00 , opportunamente diversificato tra titoli obbligazionari, azioni e fondi comuni d'investimento, anche azionari .

L'investimento in titoli Argentina , che era pur sempre uno Stato sovrano, ancorché paese emergente , e per giunta a non lunga scadenza(2004) e con prezzo di acquisto a 97,65 , considerando anche l'elevato tasso di interesse(9,25%) , poteva quindi comunque costituire un'adeguata opportunità , ciò nell'ambito di un giusto obiettivo di diversificazione degli investimenti e considerando che l'importo investito era pari solo a circa il 10% del patrimonio e che anche il rating (BB) non era indicativo di rischio imminente di default .

Gli attori hanno dedotto altresì che la Banca ha operato in situazione di conflitto d'interessi poiché la negoziazione dei titoli è stata effettuata in contropartita diretta: in realtà l'esecuzione dell'operazione in contropartita diretta è indicativa esclusivamente delle modalità di reperimento dei titoli da parte dell'intermediario finanziario e non comporta di per sé una situazione di conflitto d'interessi; del resto non risulta che tale modalità dell'operazione abbia inciso sulle condizioni di acquisto dei titoli in modo pregiudizievole per gli attori.

In base alle considerazioni svolte deve quindi essere esclusa anche la dedotta , in via ulteriormente subordinata, responsabilità extracontrattuale della Banca.



Gli attori chiedono altresì accertarsi in modo del tutto generico la vessatorietà delle condizioni contenute nel contratto quadro e nel contratto di acquisto dei titoli. Nessuna specifica argomentazione è stata però svolta al riguardo: la domanda deve pertanto essere respinta.

Le peculiarità delle questioni esaminate, riguardo ad alcune delle quali non sussiste ancora in consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale respinge le domande proposte da [redacted] lo e [redacted] nei confronti di Banca CR Firenze spa; compensa le spese.

Così deciso, il 15.6.10, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.

Il Presidente estensore
Fiorenzo Zazzeri



IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Ida SBARDEU)

Ida Sbardeu



IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Ida SBARDEU)